


# T.A.R.I. 2014



*attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non rappresentano una fonte ufficiale, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone e pubblicate ai sensi di legge*



## **INTRODUZIONE**

La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita a decorrere dal 2014 ai sensi della Legge 147/2013, articolo 1, comma 639, in sostituzione della Tares, applicata nel 2013.

La TARI rappresenta una componente, riferita ai servizi, della IUC (Imposta unica comunale), istituita dalla citata Legge 147/2013.

### **Principale normativa di riferimento.**

Legge 27/12/2013 n. 147, articolo 1, commi 639 e successivi

Legge 296/2006

D.P.R. 158/1999

D.Lgs. 446/1997 art. 52

Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/06/2014

Deliberazioni di Giunta Comunale n. 244 e n. 246 del 25/06/2014

### Presupposto:

il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

*Attenzione: La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.*

### Soggetti passivi:

la Tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, come sopra descritto

*conseguentemente dovrà essere obbligatoriamente presentata una dichiarazione in caso di nuova occupazione o detenzione di locali o aree scoperte, in caso di cessazione nell'occupazione, in caso di variazioni incidenti sull'ammontare del tributo dovuto, tra le quali rientra anche l'indicazione di cause di riduzione o esclusione del tributo non indicate in precedenti dichiarazioni, si precisa che la Tari è calcolata sulla base delle dichiarazioni già presentate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti.*

*La variazione del numero di residenti non dovrà essere dichiarata in quanto il dato viene acquisito dall'anagrafe, ogni variazione del numero degli occupanti non rilevabile anagraficamente dovrà essere invece dichiarata.*

### Chi riscuote la Tari 2014:

la riscossione della Tari 2014 è gestita da Gelsia ambiente S.r.l., in base a convenzione stipulata con il comune, Gelsia invia ai contribuenti che hanno effettuato regolare dichiarazione un avviso di pagamento, con allegato modello di pagamento F24 precompilato.

Le somme versate vengono incassate dal comune, il quale successivamente attiverà le procedure previste dal regolamento, in particolare dall'articolo 44, in caso di mancato versamento.

### Dove ottenere informazioni:

- sportello Gelsia ambiente S.r.l. sito in Via Pietro da Lissone n. 75 a Lissone, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì (sportello chiuso dal 09/08/2014 al 24/08/2014)
- numero verde 800.44.59.64 di Gelsia ambiente S.r.l. dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì
- via E-mail : fatturazione-tia@gelsia.it *anche per ottenere duplicato del modello di pagamento F24*
- Unità Entrate e Catasto del comune di Lissone, Via Gramsci 21 3° piano, orari di apertura al pubblico:

lunedì	8.30/13.30 e 14.30/18.00
martedì – giovedì – venerdì	8.30/13.30
mercoledì	14.30/18.00
Tel. 039/7397.229-230-231-338-355 Fax 039/7397.291	
E-mail	tributi@comune.lissone.mb.it
PEC	pec@comunedilissone.it

### Base imponibile

la Tari si calcola

- per le utenze domestiche tenendo conto del numero di occupanti e delle superfici occupate

*per utenze residenti il numero degli occupanti è quello risultante in Anagrafe, in deroga al punto precedente, viene considerato un numero diverso di occupanti nei seguenti casi:*

*a) in diminuzione, nel caso di anziano dimorante in casa di riposo, previa presentazione di dichiarazione accompagnata da idonea documentazione probatoria;*

*b) in diminuzione in caso di soggetto residente ma ricoverato in modo permanente o continuativo presso istituti di cura o ricovero o ospitato presso centri di recupero, da dichiarare ai sensi della precedente lettera a);*

*c) in aumento, nel caso di famiglie anagrafiche distinte che occupano i medesimi locali, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile.*

*d) in aumento nel caso di persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, non residenti ma dimoranti nell'immobile, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile.*

*Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.*

- per le utenze non domestiche tenendo conto della categoria unica di appartenenza e delle superfici occupate, escluse le superfici di produzione in via continuativa dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi

*Per ulteriori casi ed info consulta regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2014*

La Tari è computata a giorni, eventuali conguagli in diminuzione o in aumento derivanti da variazioni intervenute vengono computati alla prima scadenza utile relativa all'anno di riferimento oppure nell'ultima rata.

=====

### Importi aggiuntivi non destinati al comune

Alla Tari si applica il tributo provinciale, nella misura del 5% per l'anno 2014.

La maggiorazione statale applicata nel 2013, pari a 30 centesimi al mq, è stata abrogata dalla normativa istitutiva della Tari, a decorrere dal 2014.

### Versamento anno 2014

Il Consiglio Comunale ha stabilito la suddivisione in tre rate degli importi dovuti per il 2014, le rate saranno suddivise in tre periodi, primo, secondo e terzo quadrimestre, con calcolo effettuato a giorni, le scadenze sono:

30/07/2014

30/09/2014

30/12/2014

fatta salva la possibilità di stabilire ulteriori scadenze per l'effettuazione di conguagli necessari su alcune utenze e per le utenze che presentano dichiarazioni dopo l'emissione dell'ultima rata.

Il modello F24 non ha costi e consente la compensazione con eventuali crediti/debiti relativi a tributi erariali

dal sito [agenziaentrate.gov.it](http://agenziaentrate.gov.it)



#### *Contribuenti non titolari di partita Iva*

I contribuenti non titolari di partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica, devono presentare il modello F24 presso:

- qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Equitalia)
- una banca
- un ufficio postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:

- presso le banche con assegni bancari e circolari
- presso gli agenti della riscossione con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari
- presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei tramite carta Pagobancomat
- presso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat.

#### *Contribuenti titolari di partita Iva*

Tutti i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica.

---

### Riduzioni

Il Regolamento IUC prevede alcune riduzioni applicabili alla Tari:

*riduzione per compostaggio* – art. 38 comma 2 del Regolamento IUC – riduzione del 20% della tariffa variabile – dichiarazione da presentare entro il 31/12/2014 al fine di ottenerlo per il 2014

*riduzione per single di età uguale o superiore a 65 anni con reddito non superiore ad € 13.000,00* – riduzione del 20% della tariffa variabile - art. 38 comma 4 del Regolamento IUC – dichiarazione da presentare entro il 31/10/2014 da parte di tutti gli interessati anche coloro che hanno presentato dichiarazione nel 2013

*riduzione per abitazioni a disposizione* – riduzione del 10% della tariffa variabile – applicata d'ufficio alle abitazioni dichiarate come case a disposizione

*riduzione no slot* – art. 41 del Regolamento IUC – riduzione del 20% della tariffa complessivamente dovuta – dichiarazione da presentare entro il 31/10/2014 oppure entro il 31/12/2014 in caso di nuove aperture o subentro

*riduzione per il recupero* – art. 39 del Regolamento IUC – riduzione del 30% della tariffa variabile – dichiarazione da presentare entro il 28 febbraio di ciascun anno con effetto dal 01 gennaio

dell'anno stesso (per gli utenti che hanno usufruito dello sconto nel 2013 e non hanno presentato a tal fine la dichiarazione, il termine per il 2014 è il 30/09/2014)

riduzione per soggetti AIRE (abitazioni detenute esclusivamente da soggetti iscritti all'AIRE) – ai sensi dell'articolo 9 Bis, comma 2, del D.L. 47/2014, come convertito con modificazioni dalla Legge 80/2014 - riduzione di due terzi della tariffa dovuta applicata d'ufficio alle abitazioni ed ai soggetti passivi in possesso dei requisiti e dichiarati come Aire

### Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

#### *Estratto deliberazione Giunta Comunale n. 244 del 25/06/2014*

...di stabilire che ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del regolamento IUC, in sede di riscossione ordinaria **possono essere concesse dilazioni di pagamento o rateizzazioni** per un massimo del 5% degli importi indicati nel piano finanziario, come suddivisi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche in sede di deliberazione di determinazione delle tariffe, con un massimale rateizzabile per contribuente pari ad € 10.000,00, restando dovuta alla scadenza prevista la residua parte, alle condizioni e per i casi di seguito elencati:

- a) **presentazione di apposita istanza** al Comune di Lissone, esclusivamente su modello a tal fine predisposto, entro il 15 ottobre 2014 per quanto riguarda le prime due rate relative al 2014, entro il 15 gennaio 2015 per la terza rata ed entro il 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento per le emissioni suppletive;
- b) accettazione di tutte le condizioni stabilite in regolamento, nella presente deliberazione ed altresì di quelle indicate nel modello, in particolare assicurando il puntuale pagamento alle scadenze indicate nel conseguente atto di concessione della dilazione o rateizzazione;
- c) **per le utenze domestiche** sussistenza delle seguenti condizioni: tariffa annuale complessivamente dovuta non inferiore ad € 250,00 e condizioni di "temporaneo disagio socio-economico", quest'ultime valutate caso per caso dal funzionario responsabile, tenendo conto dell'entità delle somme dovute, rapportate al reddito percepito nell'anno d'imposta precedente dal contribuente e da tutti gli occupanti l'immobile, nonché della situazione socio-economica alla data di presentazione della dichiarazione, qualora siano sopravvenuti fatti significativi che comportino oggettive difficoltà nell'effettuazione del versamento;
- d) **per le utenze non domestiche** tariffa annuale dovuta non inferiore ad € 750,00 sussistenza di una delle due situazioni di seguito indicate:
  - esistenza di condizioni oggettive e verificabili di crisi di liquidità aziendale,
  - nuova attività economica avviata a partire dal 01 gennaio 2014.